

Allegato "B" all'atto n° 21.507/4155

Statuto

della

FONDAZIONE GABRIELE BACCHIDDU

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.

Art. 1 - Denominazione e principi ispiratori.

1. La FONDAZIONE GABRIELE BACCHIDDU, costituita ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 3.07.2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, nasce dalla volontà dei famigliari e degli amici di onorare l'affetto ricevuto da Gabriele, sviluppando attività nei settori a lui tanto cari per far emergere in altri giovani meritevoli e privi di mezzi necessari, una genuina passione verso quelle esperienze che Gabriele ha sempre affrontato con il sorriso.

Art. 2 - Motto ed emblema.

1. La Fondazione adotta il motto "un sorriso al merito".
2. L'emblema è rappresentato da un sorriso stilizzato con cui si indica la solarità e l'amore per la vita di Gabriele: è proprio il ricordo del suo sorriso che, ora come allora, riempie il cuore di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.
3. La parte grafica dello stemma, al suo interno è composta da numerosi frammenti di forme astratte fra le quali si osserva la parte settentrionale della Sardegna e una foglia - e colori che danno vita ad un mosaico che ricorda le opere di Antoni Gaudi, in memoria dell'amore che Gabriele ha da sempre nutrito per la Spagna dove ha vissuto molti anni della sua vita: da sempre affascinato dal viaggio, dalla curiosità di scoprire luoghi diversi e dal vivere a stretto contatto con persone di culture, religioni e lingue differenti, Gabriele ha fatto della Spagna la sua seconda casa.
4. I colori che sono stati utilizzati all'interno del sorriso sono: il giallo ad indicare il carattere estremamente solare di Gabriele e allo stesso tempo il calore della famiglia e degli amici; il blu come simbolo del viaggio; il celeste come il cielo; il rosso come la passione che metteva in tutto ciò che faceva ed infine il verde simbolo della natura e dell'avventura, che amava affrontare spinto dalla curiosità di scoprire cose sempre nuove ed originali. Non era possibile rappresentare Gabriele con un solo colore.
5. Il sorriso è l'unico elemento possibile nonché l'obiettivo stesso della Fondazione: Gabriele, infatti, sorrideva alla vita e accoglieva tutti con un sorriso, così come con la Fondazione Onlus Gabriele Bacchiddu si vorrebbe offrire a tanti giovani un'opportunità di riscoperta per lo studio, il lavoro, lo sport, ma soprattutto la vita.
6. L'emblema della Fondazione potrà essere modificato ed aggiornato graficamente senza snaturarlo nel suo significato, a seguito di voto unanime del CdA.
7. A seguito dell'iscrizione nel registro unico del Terzo settore la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE GABRIELE BACCHIDDU ETS".

Art. 3 - Durata.

1. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Sede.

1. La Fondazione ha Sede Legale in Sassari via Vienna n. 7. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Sassari non comporta modifica dello Statuto sociale ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
2. Può svolgere la propria attività presso altri uffici e unità operative.
- 3 La Fondazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale della Regione Autonoma della Sardegna. Su parere del Consiglio di amministrazione può aderire a progetti anche al di fuori dell'ambito regionale.

Art. 5 - Partecipanti.

1. Possono essere considerati Partecipanti le persone fisiche e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro o con attività di particolare rilievo e coloro che, a titolo esclusivamente gratuito, collaborano per la realizzazione delle iniziative promosse dal Consiglio di Amministrazione.
2. I Partecipanti si dividono in:
 - a. Partecipanti Fondatori così come comparenti nell'Atto Costitutivo;
 - b. Partecipanti Sostenitori, ovvero tutte le persone fisiche e giuridiche in regola con il versamento delle quote di adesione;
 - c. Partecipanti Onorari costituiti da:
 - I) Il Presidente ed il vice Presidente onorario nominati dagli stessi familiari fondatori fra essi ovvero in loro sostituzione il più prossimo discendente diretto in linea retta, ovvero in mancanza il più prossimo in linea collaterale ed a parità di grado il più anziano;
 - II) i Consiglieri onorari nominati dai familiari fondatori
 - III) Presidenti della Fondazione che abbiano ricoperto 2 mandati ininterrotti e consecutivi;
 - d. Partecipanti Benemeriti la cui durata nel tempo, è pari a tre anni, vengono nominati dal Cda a seguito di valutazione:
 - dei beni e degli effetti che ne hanno determinato la nomina;
 - dell'impegno profuso per il raggiungimento delle finalità della Fondazione;
 - delle risorse patrimoniali o finanziarie conferite alla Fondazione avendo condiviso con essa le finalità istituzionali, etiche o di condotta morale.
3. Chi intende partecipare alla fondazione deve presentare richiesta scritta al Consiglio di amministrazione con indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, denominazione e sede legale, iscrizione al RUNTS o al registro imprese (se effettuata), codice fiscale per gli enti. Il Consiglio di Amministrazione stesso, verifica le condizioni, accetta e approva le iscrizioni dei Partecipanti. Nel caso di rifiuto da parte del Consiglio di Amministrazione, questo deve essere motivato, contro di esso l'interessato può chiedere che si pronunci l'assemblea.
4. I Partecipanti possono recedere dalla fondazione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente del consiglio di amministrazione.

Possono essere esclusi nei seguenti casi:

- a. morosità nel versamento della quota di partecipazione;
- b. gravi motivi che arrecato danno morale e/o materiale alla fondazione.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea dopo aver sentito le giustificazioni dell'interessato. La delibera di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato a mezzo di raccomandata o pec.

I partecipanti receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote versate né hanno alcun diritto sul patrimonio della Fondazione.

I partecipanti devono improntare il loro operato ai principi ispiratori della fondazione, osservare scrupolosamente lo statuto e le deliberazioni dell'organo amministrativo, hanno il diritto di partecipare all'assemblea e votare, eleggere gli organi della fondazione e di essere eletti negli stessi. E' esclusa la temporaneità della partecipazione.

TITOLO II - SPIRITO E SCOPI.

Art. 6 - Spirito solidaristico.

1. La Fondazione svolge la sua attività di promozione, stimolo e sensibilizzazione, prevalentemente attraverso il lavoro personale, spontaneo, gratuito e volontario, attraverso il contributo dei suoi Partecipanti, senza fini di lucro, operando solo per fini di solidarietà Sociale.
2. Il lavoro dei Partecipanti della Fondazione è svolto a titolo gratuito. È previsto il rimborso di spese sostenute per l'attività prestata entro i limiti previsti dalle vigenti normative.

Art. 7 - Scopi.

1. La Fondazione è apolitica, non persegue fini di lucro e svolge esclusivamente attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori previsti dall'articolo 5 del Codice terzo Settore e precisamente:
 - istruzione, formazione e l'apprendimento non formale (articolo 5 lettera "d");
 - ricerca (articolo 5 lettera "h");
 - promozione della cultura e dell'arte (articolo 5 lettere "i" ed "h");
 - organizzazione e gestione di manifestazioni sportive dilettantistiche (articolo 5 lettera "t");
 - tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente (articolo 5 lettera "e");

In particolare la Fondazione sostiene il merito mediante l'assegnazione di borse di studio per l'istruzione e formazione a tutti i livelli di persone meritevoli con particolare attenzione verso le situazioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, per la ricerca nei settori delle scienze ed arti che possano essere di aiuto e contributo alla comunità; promuove attività socio-culturali e sportive in memoria di Gabriele, nei campi sopra indicati.

La fondazione potrà esercitare pure attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che risultino secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, purché strettamente connesse al fine istituzionale, secondo i criteri e i limiti definiti dal regolamento del ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107/2021. L'individuazione della natura e delle tipologie delle attività diverse da quelle di interesse generale è rimessa al Comitato Onorario su proposta del Consiglio di Amministrazione e la relativa decisione sarà regolarmente riportata e trascritta nel relativo libro delle deliberazioni e sarà documentato a cura dell'organo amministrativo nella relazione di missione.

2. Essa può avvalersi anche della collaborazione di altre Associazioni/Fondazioni, Centri di Ricerca ed Enti Pubblici e Privati, a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale, per il raggiungimento degli scopi statuari.
3. La Fondazione svolgerà unicamente le attività descritte nel presente articolo con le modalità consentite dalla Legge. I servizi e le prestazioni erogati dalla Fondazione non saranno resi nei confronti dei fondatori o dei partecipanti ma a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Art. 8 - Raggiungimento degli scopi.

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà:

- a. stipulare ogni più ampio opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altre, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine, la richiesta di concessione di contributi o di altre forme di intervento, con ogni tipo di garanzia anche reale, la sottoscrizione di atti di obbligo o di convenzioni per la concessione in uso di beni pubblici, la stipula di speciali convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b. amministrare i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa, in modo da conservare o eventualmente ripristinare le loro caratteristiche artistiche e storiche;
- c. promuovere intese con Enti scientifici, culturali e educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi ed attività culturali;
- d. promuovere analoghe intese con Istituti, Enti, Associazioni, Fondazioni italiane e straniere per l'organizzazione di seminari o incontri e per l'utilizzazione e la gestione comune di Beni Culturali appartenenti agli Enti citati;
- e. favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Istituzioni, Associazioni, Enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi scopi.

TITOLO III - PATRIMONIO E FINANZE.

Art. 9 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a. le somme ed ogni altro bene conferito in occasione della sua costituzione;
- b. le elargizioni fatte da Enti o da privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
- c. i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- d. i beni mobili ed immobili che pervengono alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e. le somme che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.
- f. dai ricavi delle attività secondarie strumentali;

Art. 10 - Mezzi.

1. Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a. dei redditi derivanti dall'impiego del patrimonio;
- b. delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o da privati interessati ai suoi fini; le quali non siano destinate ad incremento del patrimonio;
- c. delle quote di partecipazione;
- d. degli eventuali avanzi di gestione ed altri proventi attinenti l'attività di gestione e di promozione culturale;
- e. delle somme derivanti dall'impiego o alienazione dei beni non facenti parte del patrimonio e provenienti da lasciti o donazioni, impiegabili o alienabili nel rispetto delle finalità eventualmente indicate dal testatore o dal donante;
- f. dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento delle sue finalità;
- g. da altre somme derivanti dall'attività della Fondazione il tutto nei limiti consentiti dalle disposizioni del codice del Terzo settore o altra norma che dovesse sostituirlo.

Art. 11 - Bilancio.

1. L'esercizio annuale della Fondazione si chiude il 31 dicembre.
2. Annualmente sarà redatto dal Consiglio di Amministrazione un bilancio preventivo e consuntivo con le modalità ed i criteri di cui agli articoli 13 e 14 del CTS, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Partecipanti entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Libri sociali obbligatori sono il libro dei partecipanti, delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti e dell'organo amministrativo. Ciascun partecipante ha diritto di esaminare i libri sociali presentando richiesta scritta via mail indirizzata all'organo amministrativo, con indicazione del libro o dei libri che si intendono consultare. L'organo amministrativo risponde nei dieci giorni successivi indicando ora e luogo in cui detti libri verranno messi a disposizione del partecipante.

Art. 12 - Utili.

1. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a favore di fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. La Fondazione ha la priorità di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO IV - ORGANI E ELEZIONI.

Capo I - Elezioni ed Organi.

Art. 13 - Elezioni.

1. L'elettorato attivo è costituito da tutti i Partecipanti in regola con l'iscrizione, da almeno 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura delle candidature.

2. L'elettorato passivo è costituito da tutti i Partecipanti in regola con l'iscrizione, da almeno 1 (uno) anno dalla chiusura delle candidature.
3. Il nuovo Organo eletto assume i pieni poteri il giorno seguente la proclamazione dei risultati elettorali il Presidente consentirà il "passaggio di consegne" per garantire il tramandarsi dello spirito e della Fondazione.

Art. 14 - Organi.

1. Organi della Fondazione sono:

- a. l'Assemblea dei partecipanti;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Vice Presidente;
- e. Segretario;
- f. Tesoriere;
- g. il Comitato Onorario;
- h. l'Organo di Controllo;

Capo I - Assemblea dei partecipanti.

Art. 15.

1. L'Assemblea dei partecipanti è costituita dai Partecipanti della Fondazione alla quale hanno tutti diritto di intervenire. I partecipanti diversi dalle persone fisiche intervengono mediante il rispettivo rappresentante legale o un suo delegato
2. L'Assemblea dei partecipanti definisce gli obiettivi e gli indirizzi programmatici della Fondazione in riferimento alle attività di interesse generale previsti all'articolo 7 del presente statuto.
3. Essa è convocata dal Presidente della Fondazione tutte le volte che questi lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 4 (quattro) dei membri del Consiglio di Amministrazione, da un terzo dei Partecipanti e comunque almeno una volta l'anno per essere informata, al fine di eventuali suggerimenti, sulla programmazione dell'attività della Fondazione e sul bilancio preventivo e consuntivo con relazione morale e gestionale.
4. La convocazione verrà effettuata mediante avviso di pubblicazione nella sede Sociale almeno 5 giorni prima della riunione e mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via e-mail o mediante avviso di pubblicazione nel sito internet istituzionale.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti l'Assemblea per la prima convocazione, in seconda convocazione essa delibera a prescindere dal numero dei presenti.
6. L'Assemblea dei partecipanti a maggioranza dei voti dei presenti delibera sulle seguenti materie:
 - a. elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - b. elegge i componenti dell'Organo di Controllo di cui all'art. 21
 - c. approva entro il 30 aprile il bilancio preventivo e consuntivo.

d. delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o previste nel presente statuto.

L'Assemblea dei partecipanti, a maggioranza dei due terzi dei Partecipanti:

a. delibera sulle modifiche dello Statuto,

b. delibera lo scioglimento della Fondazione e la destinazione del suo patrimonio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 del CTS.

7. L'Assemblea dei partecipanti è presieduta dal Presidente della Fondazione o da persona da questi delegata e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. Le votazioni avverranno per voto palese. Qualora i Partecipanti siano Enti o persone giuridiche, questi saranno rappresentati in Assemblea dal loro rappresentante legale o da un delegato. Ciascun avente diritto a partecipare all'Assemblea può delegare un altro avente diritto a rappresentarlo, mediante delega scritta. Ciascun Partecipante non può avere più di 3 (tre) deleghe e si applica il 5° comma dell'articolo 2372 del codice civile.

8. I componenti del Consiglio di Amministrazione non prendono parte alle votazioni di approvazione dei bilanci.

9. L'assemblea può riunirsi in luoghi collegati in audio o video conferenza a condizione che:

a. sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

Capo III - Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da quattro (4) a sei (6) membri, eletti dall'assemblea fra i partecipanti.

- i Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili;

- l'incarico è svolto a titolo gratuito;

- si applicano le cause di decadenza ed ineleggibilità di cui all'articolo 2382 c.c.;

- il presidente è nominato ai sensi dell'articolo 19.

Art. 17 - Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha la rappresentanza generale della Fondazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con il presente statuto:

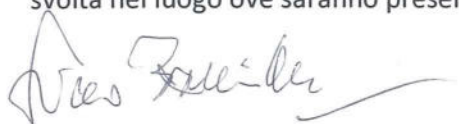
a. redige il bilancio preventivo e consuntivo annuale secondo i criteri di cui agli articoli 13 e 14 CTS;

b. redige la relazione morale e finanziaria e li sottopone all'Assemblea Generale;

- c. redige ed approva eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione, fermo restando quanto stabilito nel presente statuto;
 - d. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che è disciplinato da norme di diritto privato;
 - e. delibera sull'accettazione delle eventuali elargizioni, donazioni e lasciti, nonché - ove si tratti di immobili - del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
 - f. propone sull'ammissione dei Benemeriti e delibera sull'ammissione dei Sostenitori;
 - g. delibera sugli acquisti di immobili e mobili, stabilendone la destinazione;
 - h. delibera sulle vendite di beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
 - i. delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
 - l. predispone i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
 - m. delibera sulla delega alla Fondazione da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni;
 - n. delibera altresì sui contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione.
3. Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c), d), h) ed i) al Presidente, al Vice Presidente o ad un Comitato Esecutivo nominato dal Consiglio stesso nel proprio ambito. L'operato dei delegati deve essere annualmente approvato dal Consiglio.

Art. 18 - Delibere del Consiglio di Amministrazione.

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.
- 2. Fanno eccezione i casi nei quali il presente statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, ha la prevalenza quello di chi presiede.
- 3. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, deve tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
- 4. La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno una (1) volta l'anno, e in particolare per l'esame e la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.
- 5. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o il Presidente del Comitato Onorario.
- 6. Ricorrendone le condizioni, la convocazione viene fatta dal Presidente della Fondazione, o in sua vece, da altro consigliere, mediante avviso da inviare a mezzo posta, anche elettronica, o fax almeno cinque giorni prima della riunione.
- 7. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche in audio-video conferenza a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.







Capo IV - Rappresentanza legale.

Art. 19 - Presidente.

1. Il Presidente _____ viene eletto dal Comitato Onorario tra i membri della famiglia Bacchiddu.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni di tale Organo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta
3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella riunione che deve essere convocata entro trenta giorni dalla data di avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.
4. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Art. 20 - Vice Presidente.

1. La nomina del Vice Presidente è di competenza del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento ed esercita quelle funzioni che gli vengono delegate in via generale o di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
3. Il concreto esercizio da parte del Vice Presidente, attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente.
4. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

Art. 21 - Tesoriere e Segretario.

1. Sono nominati dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno in subordine fra i Partecipanti Onorari o, infine, tra i Partecipanti;
2. Il Segretario:
 - a. assicura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esegue le direttive del Presidente o del Vice Presidente in sua vece o dei Consiglieri che agiscono in vece del Presidente con poteri delegati.
 - b. dirige e coordina gli uffici e gli organismi della Fondazione ed è a capo del personale dipendente dalla Fondazione stessa.
 - c. Il Segretario della Fondazione, partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali che sottoscrive unitamente al Presidente.
3. Il Tesoriere si occupa della gestione contabile della Fondazione, predispone il bilancio preventivo e consuntivo sulla base degli atti contabili della Fondazione, nonché il bilancio preventivo seguendo le direttive programmatiche del Presidente che unitamente sottoscriverà i documenti contabili, prima della loro approvazione da parte degli Organi competenti; sottopone altresì alla firma del Presidente i pagamenti scaturenti dall'attività della Fondazione, dopo avere accertato la disponibilità finanziaria delle somme iscritte in ciascun capitolo di bilancio, avendo cura di segnalare, ove occorra, la necessità di procedere alle variazioni di bilancio.



Art. 22- Comitato Onorario.

1. Il Comitato Onorario è un organo consultivo composto da nove componenti. La nomina a componente del Comitato Onorario è incompatibile con altre cariche all'interno della Fondazione.

2. Il Comitato Onorario è composto dal Presidente Onorario, dal Vice Presidente Onorario e dai partecipanti Onorari che sono nominati nel tempo secondo le modalità previste all'articolo 5 presente statuto.

Svolge funzione di Presidente del comitato onorario il membro più anziano della famiglia: la carica non ha vincolo temporale.

Svolge funzione di vice-presidente del comitato onorario il secondo membro più anziano della famiglia. la carica non ha vincolo temporale.

3. È presieduto dal Presidente Onorario o, in sua sostituzione per impedimento, dal Vice Presidente Onorario o dal Consigliere Onorario più anziano o, per cessazioni di qualsiasi natura, dal partecipante Onorario più anziano.

4. I Partecipanti Onorari (ad eccezione del Presidente e Vice presidente) durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili, pur mantenendo la qualifica decadono temporaneamente dal Comitato Onorario in caso di coincidenza con altre cariche nella Fondazione.

5. L'incarico è svolto a titolo gratuito.

-Il Comitato Onorario:

- svolge funzioni di indirizzo e di controllo;

- si riunisce in qualsiasi momento dell'anno per valutare l'operato della Fondazione e l'aderenza ai principi che ne hanno sancito l'istituzione;

- propone iniziative da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

- redime eventuali controversie fra i Partecipanti.

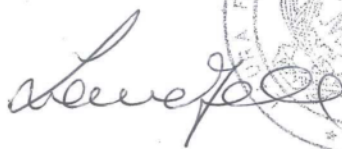
Art. 23- Organo di controllo.

1. L'organo di controllo può essere collegiale o monocratico ed è nominato dall'assemblea dei partecipanti fra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c. comma secondo ed esercita le attività di cui all'articolo 30 CTS, in particolare:

a. vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale, attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

b. esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 comma 1 CTS, la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 31 CTS. In tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell'apposito registro.

2. È vietata la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa.



TITOLO V - SCIoglimento ED ESTINZIONE, DEVOLUZIONE PATRIMONIALE.

Art. 24 – Scioglimento ed estinzione.

1. In caso di scioglimento o estinzione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del registro Unico del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo Settore che si pongano obiettivi analoghi a quelli della Fondazione. L'individuazione di tali enti spetta all'assemblea dei partecipanti. In mancanza il patrimonio dell'ente è devoluto alla Fondazione Italia Sociale. L'estinzione dell'ente avviene nei casi espressamente previsti dalla legge.

Si applicano gli articoli 9 e 49 del CTS.

Art. 25 - Riferimenti di legge.

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si farà riferimento alle norme del Codice del Terzo Settore ed in quanto applicabili alle norme del Codice Civile in materia di Fondazioni e alle leggi che regolano la materia.

